

COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 38 in data: 30.06.2021	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID - 19.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19.00** nella sala consiliare della sede municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3- piano 1 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso.

All'appello risultano :

1 - MANARI ANTONIO	P		9 - MAGLIANI VALTER	P	
2 - CORREGGI MARCO FABIO	A		10 - BARGIACCHI PAOLO	P	
3 - DOLCI MARTINO	P		11 - CAGNOLI ALESSIA	P	
4 - FRANCHINI FEDERICO	A		12 - TORRI CARLO	P	
5 - FERRETTI FRANCESCO	P		13 - GALEAZZI LUCA	P	
6 - NUCCINI MARIKA	P		14 -		
7 - BERTI PAOLA	P		15 -		
8 - PRIMAVORI CHIARA	A		16 -		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario del Comune Dott. Matteo Marziliano il quale provvede alla redazione del presente verbale. Sono nominati scrutatori i sig.ri: Galeazzi Luca, Ferretti Francesco e Paola Berti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANARI ANTONIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE

F.to Paoli Laura

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Paoli Laura

Il sindaco illustra il punto dell'odg. Interviene il consigliere Bargiacchi per chiarimenti in ordine alla categoria 10 dell'allegato "B". Replica il Sindaco affermando che si procederà ad effettuare le opportune verifiche con gli uffici preposti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è costituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 683 del suddetto articolo in forza del quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che prevede, limitatamente all'anno 2021, la possibilità per i comuni di approvare tariffe e regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021 con efficacia dal 01 gennaio 2021;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;
- la presa d'atto formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.002.767, IVA compresa e TEFA esclusa, che il Comune dovrà coprire integralmente con la

tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

"Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;"

CONSTATATO che il contributo relativo al MIUR per le istituzioni scolastiche statali anno 2020 ammonta ad € 1.350,11 e che pertanto l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 1.001.416,89;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2020 con la quale il Comune di Ventasso ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, mediante ripartizione in unica soluzione nell'anno 2020, con il ricorso alle risorse di cui agli artt. 106 del DL n. 34/2020 e n.39 del DL 104/2020 (fondo funzioni fondamentali enti locali);

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- per il Comune di Ventasso detta ripartizione dell'imposizione fra utenze domestiche e non domestiche è pari rispettivamente all'81,25 % e il 18,75 %;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- a seguito dello stato di emergenza derivante dalla pandemia COVID – 19 sono stati emanati provvedimenti governativi ed ordinanze regionali che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno subito restrizioni o hanno sospeso la propria attività per l'impossibilità di garantire le misure di sicurezza previste;

VISTI:

- l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa sulla TARI di cui al comma 659, art. 1, legge 147/2013;
- l'art. 6 del *decreto legge* 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

RITENUTO di prevedere un'apposita agevolazione TARI per le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie riportate nella seguente tabella, che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, applicando una riduzione del 50% della tassa dovuta per l'annualità 2021:

Categoria da D.P.R. 158/1999 e attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4	Esposizioni, autosaloni – Ad eccezione dei locali di pertinenza delle abitazioni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
21	Discoteche, night club

RITENUTO inoltre di prevedere una ulteriore riduzione per l'anno 2021 per le utenze domestiche non residenti – seconde case nelle quali non è stato possibile recarsi a seguito dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, umentando la riduzione della quota variabile, prevista nel Regolamento TARI, dal 30 % al 38%;

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio tributi, ammonta ad:

€ 71.646,43 per le utenze non domestiche;

€ 38.705,24 per le utenze domestiche non residenti – seconde case;

ATTESO CHE, il costo approssimativo di € 110.351,67 sarà finanziato mediante atto separato dal presente e di disporre la copertura finanziaria con utilizzo delle risorse derivanti dal fondo funzioni fondamentali per l'anno 2021 per quanto riguarda le UND e con applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, utilizzando le risorse già assegnate nel 2020, per le medesime finalità così come previsto dall'art. 56 co.1 del D.L. 73/2021;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale di R.E.;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare in data odierna, e richiamati in particolare gli articoli che definiscono le modalità di determinazione delle tariffe e la disciplina delle riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

UDITI gli interventi;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla presente variazione con nota prot. 6985 del 29.06.2021 ;

Con la seguente votazione per appello nominale: Presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno;

D E L I B E R A

DI APPROVARE le misure tariffarie della TARI (tassa rifiuti), a valere per l'anno 2021, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati (Allegato A Tariffe Utenze Domestiche e Allegato B Tariffe Utenze non Domestiche) al presente atto, di cui formano parte integrante;

DI APPLICARE per l'anno d'imposta 2021 le seguenti agevolazioni TARI:

- a) utenze non domestiche, appartenenti alle categorie riportate nella seguente tabella, che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, applicando una riduzione del 50% (sia nella componente fissa che in quella variabile) della tassa dovuta per l'annualità 2021:

Categoria da D.P.R. 158/1999 e attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4	Esposizioni, autosaloni – Ad eccezione dei locali di pertinenza delle abitazioni
5	Alberghi con ristorante

6	Alberghi senza ristorante
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
21	Discoteche, night club

- b) utenze domestiche non residenti – seconde case nelle quali non è stato possibile recarsi a seguito dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, aumentando la riduzione della quota variabile, già prevista nel Regolamento TARI, dal 30 % al 38%;

DI DARE ATTO che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DICHIARARE con la seguente votazione per appello nominale: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari nessuno, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.MANARI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. MARZILIANO MATTEO

ATTESTAZIONE

Il Sottoscritto Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione

- ☐ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni consecutivi **a partire da oggi**, in ottemperanza all'articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.L.174/2012.

Addì, 23.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.MARIZLIANO MATTEO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.MARIZLIANO MATTEO
